

Comune di Selvino

(Provincia di Bergamo)



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 09 del 01.04.2022

Sommario

Art. 1 Oggetto del regolamento	3
Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Art. 3 Soggetto passivo e ruolo del gestore della struttura ricettiva	4
Art. 4 Esenzioni	4
Art. 5 Misura dell'imposta	5
Art. 6 Versamento dell'imposta	6
Art. 7 Obblighi per il gestore della struttura ricettiva	7
Art. 8 Disposizioni sugli Agenti contabili	8
Art. 9 Disposizioni in tema di accertamento	9
Art. 10 Sanzioni tributarie	9
Art. 11 Sanzioni amministrative non tributarie	9
Art. 12 Importi minimi per i versamenti	10
Art. 13 Riscossione Coattiva	10
Art. 14 Rimborsi	10
Art. 15 Contenzioso	11
Art. 16 Funzionario Responsabile dell'imposta	11
Art. 17 Disposizioni transitorie e finali	11

Art. 1 Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i. per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 nel Comune di SELVINO.

Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

- 1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano in strutture ricettive come definite, in linea di principio, dalla Legge Regionale in materia di turismo, per tali intendendosi: alberghi, hotel, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, case per ferie, ostelli, foresterie lombarde, affittacamere, locande, case e appartamenti per vacanza, bed & breakfast, agriturismi, rifugi alpinistici ed escursionistici, aziende ricettive all'aria aperta, ubicati nel territorio del Comune di SELVINO.
- 2) Sono altresì soggetti ad imposta gli immobili utilizzati per locazioni brevi di cui all'art. 4 del Decreto Legge n. 50/2017, ossia i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
- 3) L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.
- 4) L'imposta di soggiorno non sarà applicata qualora il relativo gettito non rimanesse interamente al Comune di SELVINO in forza di provvedimenti legislativi o amministrativi di Stato, Regione o Provincia.
- 5) Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
- 6) Gli interventi di cui al precedente comma 5 sono descritti nella Relazione al rendiconto annuale.

Art. 3 Soggetto passivo e ruolo del gestore della struttura ricettiva

- 1) Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta residente anagraficamente nel Comune di SELVINO.
- 2) Al gestore della struttura presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta vengono attribuite le funzioni di riscossione del tributo e tutti gli adempimenti espressamente previsti dal presente regolamento.
- 3) I gestori delle strutture ricettive, presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di SELVINO.
- 4) Il gestore della struttura ricettiva secondo l'articolo 4, comma 1-ter, d.lgs. 23/2011, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale. Inoltre, secondo l'art. 4, comma 5-ter, D.L. 50/2017, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
- 5) Il Comune di SELVINO, per spese poste a carico del proprio bilancio riconducibili a pernottamenti presso strutture ricettive del territorio, non acquisisce la "soggettività passiva" del tributo."

Art. 4 Esenzioni

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo (14) anno di età;
 - b) i soggetti diversamente abili, con idonea certificazione medica, e relativo accompagnatore o genitore o delegato, che accompagnano i minori diversamente abili o ricoverati in eventuali strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) gli autisti di pullman che soggiornano per esigenze di servizio;
 - d) un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati da agenzia di viaggi e turismo ogni venti partecipanti che alloggino nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustificano il ricorso a diverse strutture;

- e) un accompagnatore che presta attività di assistenza a gruppi organizzati da Associazioni senza scopo lucro, Parrocchie, ecc... ogni venti partecipanti che alloggino nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;
 - f) gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
 - g) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - h) coloro che alloggiano nelle strutture ricettive per far fronte a iniziative a gestione diretta del Comune per finalità strettamente istituzionali, turistiche e sociali, nel caso in cui il soggiorno sia a carico del Comune;
 - i) il personale dipendente, in forma diretta o tramite agenzia di lavoro interinale, del gestore della struttura ricettiva situata nel Comune di SELVINO che svolge attività lavorativa nella medesima. Rientrano nella fattispecie i lavoratori che presentano altra forma contrattuale che comprovi il rapporto di lavoro con la struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di SELVINO. Rientrano in tale fattispecie anche gli studenti in rapporto di stage.
- 2) L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), f), g), h) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/00.
- 3) Le esenzioni previste dal comma 1, devono essere indicate nella dichiarazione presentata dal gestore della struttura ricettiva all'Ente prevista dal successivo articolo 7.
- 4) L'esenzione prevista dalla lettera d) ed e) a favore dei gruppi è subordinata alla compilazione di apposito modulo che riporta i nominativi delle persone del gruppo che beneficiano dell'esenzione, il periodo di soggiorno e l'organizzatore da presentare all'ufficio tributi dell'Ente.
- 5) L'esenzione prevista dalla lettera i) a favore del personale dipendente è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione all'ufficio tributi dell'Ente.

Art. 5 Misura dell'imposta

- 1) L'imposta è determinata per persona e per pernottamento e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

- 2) Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
- 3) L'imposta si applica per tutti i mesi dell'anno. Limitatamente all'anno 2022, anno di istituzione dell'Imposta di Soggiorno, l'imposta si applica a decorrere dal 01/06/2022.
- 4) Nelle strutture di cui all'art 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi; può essere stabilita una tariffa forfettaria per i pernottamenti ricorrenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo annuale/stagionale di piazzole stanziali nei campeggi.
- 5) La soglia massima di 7 pernottamenti resta valida anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.
- 6) Viene riconosciuto uno sconto del 50% dell'imposta alle Associazioni Sportive Dilettantistiche.
- 7) Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
- 8) Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., ed approvate dal Consiglio Comunale comunque entro la misura massima stabilita dalla legge e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.
- 9) Con la deliberazione di approvazione delle tariffe la Giunta comunale può prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento per alcune tipologie di strutture ricettive.
- 10) Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel l'anno precedente.

Art. 6 Versamento dell'imposta

- 1) Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
- 2) Il gestore della struttura ricettiva deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite le seguenti modalità alternative:
 - a. registrazione del pagamento in fattura/ricevuta indicando la seguente causale: "assolta imposta di soggiorno per euro fuori campo applicazione IVA";

- b. utilizzo di bolletta/quietanza prodotta dal sistema informatico comunale per la gestione dell'imposta.
- 3) In via eccezionale, previa apposita richiesta e rilascio di autorizzazione dall'Ufficio tributi dell'Ente, potranno essere previste altre modalità per il rilascio della quietanza.
- 4) Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro dell'importo complessivo da versare per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi o per eccesso se la frazione è superiore o pari a 50 centesimi.

Art. 7 Obblighi per il gestore della struttura ricettiva

- 1) Il gestore della struttura è tenuto ad incassare l'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a riversare e rendicontare al Comune le relative somme. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
- 2) A tal fine il gestore è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:
- a) essere accreditato al sistema informatico comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di SELVINO;
 - b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 6;
 - c) riversare al Comune, trimestralmente entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza del trimestre, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente e oggetto di dichiarazione. Il riversamento deve avvenire su conto del Comune di SELVINO, con le seguenti modalità:
 - bonifico bancario su conto corrente intestato alla Tesoreria comunale,
 - tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di SELVINO (es. PagoPA),
 - altre modalità stabilite dall'Ente e indicate sul sito internet istituzionale;
 - d) mettere a disposizione dei propri ospiti il materiale informativo, anche telematico, predisposto e fornito dal Comune promuovendone la divulgazione;
 - e) presentare mediante il sistema informatico messo a disposizione dal Comune, entro il medesimo termine di cui alla lettera c), la dichiarazione contenente le informazioni relative

all'imposta incassata nel trimestre precedente, comprensiva dei seguenti elementi obbligatori suddivisi per ciascun mese:

- il numero di coloro che hanno alloggiato presso la struttura nel periodo oggetto di dichiarazione,
- il numero di notti di permanenza,
- l'eventuale numero di soggetti esenti e la tipologia di esenzione,
- eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;

- 3) La dichiarazione trimestrale di cui alla lettera e) del comma precedente dovrà essere presentata anche in mancanza di ospiti nella struttura ricettiva.
- 4) In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune il periodo di chiusura.
- 5) Sulle somme incassate dal gestore e non riversate all'ente entro i termini previsti dal presente articolo, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale incrementati di 0,5 punti percentuali, calcolati in base ai giorni di ritardo.

Art. 8 Disposizioni sugli Agenti contabili

- 1) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, il gestore della struttura ricettiva è nominato Agente contabile delle somme percepite per l'imposta di soggiorno dovuta dal soggetto passivo del tributo ed è soggetto al giudizio di conto della Corte dei Conti. A tal fine, entro il 30 gennaio, il gestore deve presentare al Comune di SELVINO il conto giudiziale della gestione relativa alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente.
- 2) Il conto giudiziale deve essere redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione).
- 3) Il conto di gestione, debitamente compilato e sottoscritto dall'agente contabile della struttura, deve essere trasmesso al comune entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza delle somme, per via telematica tramite il sistema informatico comunale di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
- 4) L'Agente contabile deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione per almeno anni 5 (cinque) con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte del Comune di SELVINO o del giudice contabile.

Art. 9 Disposizioni in tema di accertamento

- 1) Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
- 2) Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 1, comma 792, Legge 160/201 in materia di accertamento esecutivo.
- 3) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale, anche mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può:
 - a. invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico;
 - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, ivi comprese informazioni infra periodiche circa l'andamento dei pernottamenti e delle riscossioni.
- 4) Per la rateazione delle somme richieste con avviso di accertamento esecutivo si applica la disciplina contenuta all'art. 1, commi 796 e ss., Legge 160/2019.

Art. 10 Sanzioni tributarie

- 1) Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
- 2) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 472/1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.

Art. 11 Sanzioni amministrative non tributarie

- 1) Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., le seguenti fattispecie:
 - a) omessa, tardiva, incompleta o infedele dichiarazione nei termini previsti dall'articolo 7. Si considera omessa la dichiarazione non presentata o priva dei riferimenti necessari a comprendere l'identità del soggetto dichiarante. Inoltre, si considera omessa la dichiarazione

priva di una delle seguenti voci: OSPITI, NOTTI, IMPORTO. Si considera incompleta la dichiarazione che non riporta, o riporta in modo errato, gli elementi relativi alle agevolazioni.

b) omesso accredito al sistema informatico previsto dall'articolo 7;

c) mancata informazione alla clientela della misura dell'imposta di soggiorno e dei casi di esenzione;

d) mancata effettuazione della segnalazione di rifiuto al versamento di cui al precedente articolo 6.

2) Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/81.

Art. 12 Importi minimi per i versamenti

1) Qualora l'ammontare dell'imposta trimestrale da versare al Comune è inferiore a € 20,00, la stessa potrà essere compensata nel trimestre successivo, fatto salvo il versamento entro il quarto trimestre dell'anno.

2) Nel rispetto della vigente normativa in materia, l'ufficio Tributi non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto, per ogni periodo di riferimento, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, si rilevi antieconomico rispetto alle spese da sostenere dall'Amministrazione per le attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione.

Art. 13 Riscossione Coattiva

1) Le somme accertate dall'amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

Art. 14 Rimborsi

1) Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

- 2) La possibilità di ricorrere all'istituto della compensazione di somme, con somme della medesima specie, è subordinata ad apposita istanza da presentare all'ufficio Tributi. Per tale fattispecie non si applica il silenzio assenso.
- 3) Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerge l'erroneo riversamento delle somme all'ente.
- 4) Non si procede al rimborso per importi pari o inferiori a euro 10,00 (dieci).

Art. 15 Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche

Art. 16 Funzionario Responsabile dell'imposta

- 1) La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno.
- 2) Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, ivi compresa l'adozione della modulistica, e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 17 Disposizioni transitorie e finali

- 1) Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, D.L. 201/2011, il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 2) Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.